

**Prof. Avv. Nicola Lugaesi**

## **PARERE LEGALE SULLA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO IN CASO DI INCIDENTI CHE SI VERIFICANO NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE**

Mi è stato chiesto di esprimere un parere sulla possibilità di somministrare ossigeno in caso di incidenti che si verificano nell'ambito dell'esercizio dell'attività subacquea.

A livello statale non esiste al momento una legge dello Stato dedicata in modo specifico alla disciplina dell'attività subacquea, ma solo alcuni disegni di legge, all'esame del Parlamento. A livello regionale, sono invece state approvate, in alcune Regioni, leggi settoriali (L.R. Sardegna, 26 febbraio 1999, n. 9; L.R. Toscana, 3 aprile 2000, n. 42; L.R. Liguria, 4 luglio 2001, n. 19; L.R. Sicilia, 3 maggio 2004, n. 8; L.R. Calabria, 18 maggio 2004, n. 17), che contengono peraltro solo norme generiche relative alla sicurezza, e che non si occupano di somministrazione di ossigeno a scopo terapeutico.

Il riferimento giuridico da tenere presente è pertanto al momento rappresentato dall'emanazione delle ordinanze da parte delle Capitanerie di Porto (Genova, ord. 16 febbraio 1999, n. 18; S.Margherita Ligure, ord. 25 febbraio 1999, n.7; Sanremo, ord. 5 aprile 1999, n.15; Ravenna, ord. 16 marzo 2000, n.11; Arbatax, ord. 31 marzo 2000, n.11; Portoferraio, ord. 6 luglio 2002, n.55; Porto S. Stefano, ord. 31 marzo 2003, n.189, modificata da ord. n.15/04; Palermo, ord. 1 agosto 2003, n.88; La Maddalena, ord. 12 agosto 2003, n.63; Monopoli, ord. 12 maggio 2004, n.7), che contengono misure di sicurezza nell'esercizio delle attività subacquee ed in particolare prevedono l'obbligo, per i centri di immersione, di avere a bordo dei natanti adibiti al trasporto dei subacquei sui luoghi di immersione una apparecchiatura idonea alla somministrazione di ossigeno.

Nessuna di queste ordinanze specifica quali soggetti possono e/o devono in caso di incidente somministrare ossigeno all'infortunato. Nel silenzio delle ordinanze, e considerato che a bordo non è richiesta la presenza di personale medico o paramedico, si deve peraltro ritenere che tali apparecchiature possano, o debbano, essere utilizzate anche da altri soggetti, in relazione, in ogni caso, alla preparazione da essi ricevuta nelle procedure di primo soccorso. La somministrazione di ossigeno è infatti da ritenere assimilabile ad altre procedure di primo soccorso per le quali sono previste procedure di formazione del personale (in particolare: istruttori e guide subacquee), in modo da poter rispondere efficacemente a situazioni di emergenza e a stati di necessità.

Ciò significa che, in caso di incidenti da decompressione o di altri incidenti che nell'esercizio dell'attività subacquea richiedano la somministrazione di ossigeno per scongiurare il pericolo di gravi conseguenze, così come consigliato da numerosi organismi come la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco, saranno istruttori e guide a dover intervenire. Questo, anche se l'ossigeno medicale è considerato, dalla legge italiana, un farmaco e per il suo acquisto è richiesta ricetta medica, e norme specifiche sono previste per il trasporto. Condizioni queste che, prima che si consolidasse l'orientamento sopra citato da parte delle Capitanerie di Porto, portavano a preferire una diversa soluzione.

Le ordinanze delle Capitanerie di Porto possono anche essere considerate quale applicazione della Direttiva 92/29/CEE, che riguarda le "prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi", direttiva che non è stata fatta oggetto di recepimento omogeneo a livello legislativo. In particolare, la direttiva prevede che navi, natanti e imbarcazioni operanti vicino alle coste (allegato 1, lett. C) debbano disporre di una cassetta di medicinali (art.2) comprendente, tra l'altro, il "necessario per l'ossigenoterapia" (allegato IV, p.to 3.9).

Ovviamente, è necessario che chi compie l'operazione di somministrazione di ossigeno sia un soggetto che abbia ricevuto una adeguata formazione, ed in questo senso il grado di responsabilità è strettamente legato alla competenza.

Sotto il profilo giuridico, inoltre, poiché ogni paziente deve esprimere il proprio consenso per un determinato trattamento sanitario (art.32 Cost.; Cod. deontologico, artt.32, 34, 35; Cass.Civ., sez.III, 15 gennaio 1997, n.364), anche in caso di incidente verificatosi nell'ambito dell'attività subacquea è necessario che l'infortunato, se cosciente, esprima il proprio consenso circa la somministrazione di ossigeno. Nel caso di incoscienza il consenso è presunto, in quanto le operazioni siano finalizzate alla tutela della salute del soggetto.

Nei casi di incoscienza, e quindi con un consenso presunto, e nei casi di consenso negato, e rifiuto di vedersi somministrato l'ossigeno da parte del soggetto infortunato cosciente, è pertanto opportuno avere testimoni, o, nel secondo caso, in alternativa, farsi firmare una breve dichiarazione che attesti il rifiuto.

Nei limiti sopra citati, è pertanto possibile la somministrazione di ossigeno da parte di personale non medico o non paramedico, ma adeguatamente preparato, al fine di non incorrere in una eventuale omissione di soccorso che potrebbe portare a responsabilità civili e penali.

In conclusione, si ritiene che:

- in caso di incidente subacqueo che richieda, quale pratica riconosciuta dai competenti organismi, la somministrazione di ossigeno, istruttori e guide, che abbiano ricevuto una formazione adeguata, possono procedere alla somministrazione;
- la mancata somministrazione di ossigeno, in caso di incidente, da parte di soggetti che abbiano ricevuto una formazione adeguata, può comportare una responsabilità per omissione di soccorso;
- qualora il soggetto che ha subito l'incidente sia cosciente è opportuno richiedere il consenso dello stesso alla somministrazione di ossigeno, da provare per testimoni o in forma scritta;
- qualora il soggetto che ha subito l'incidente non sia cosciente, si può procedere alla somministrazione di ossigeno quando, in base alle proprie conoscenze e alla propria esperienza, sia ritenuta la procedura corretta per meglio garantire la salute del soggetto;
- qualora il soggetto che ha subito l'incidente sia cosciente, e rifiuti la somministrazione di ossigeno, è opportuno avere testimoni del rifiuto, o farsi firmare una dichiarazione che attesti tale rifiuto;
- in ogni caso, qualora possibile, è opportuno contattare immediatamente personale medico, preferibilmente specializzato, che indichi le misure da adottare e le procedure da seguire.